



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2612/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3000/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Tessaro Alex (Matricola 4626286), Bonaldo Francesco (Matricola 6880814).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato nell'importo rispettivamente per Tessaro Alex (Matricola 4626286) nella misura di euro 30,00 (trenta/00), Bonaldo Francesco (Matricola 6880814) nella misura di euro 124,00 (centoventiquattro/00), per un importo complessivo pari ad euro 154,00 (centocinquantaquattro/00), come da citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

In data 07.03.2026, la ricorrente SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIONCASSOLA A RESPONSABILITA'



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

LIMITATA (919543) depositava dichiarazione di avvenuto spontaneo pagamento da parte della società A.S.D. TOMBOLO CALCIO (953798). All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
 - preso atto dell'avvenuto pagamento dei premi come da dichiarazione di parte ricorrente;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell'avvenuto spontaneo pagamento, dichiara cessata la materia del contendere.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai